

STATUTO

**INTESA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARINI PA CORSO ITALIA 134

Numero REA: PA - 320654

Codice fiscale: 06433280820

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep n. 2809/2206

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A

RESPONSABILITA' LIMITATA A MUTUALITA' PREVALENTE

"INTESA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (DENOMINAZIONE)

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata **"INTESA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**

ART. 2 (SEDE)

La società ha sede legale in Carini, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede in altri comuni è necessaria la decisione dei soci, adottata mediante delibera assembleare.

ART. 3 (DURATA)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo

il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

ART. 4 (SCOPO MUTUALISTICO) - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e mutualistica della azienda alla quale conferiscono la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato

ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa potrà aderire ad organismi economici, sindacali, professionali che si propongano attività mutualistiche, di lavoro, di servizio o similari, e si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e pertanto potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazione di categoria e di settore.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 5 (OGGETTO SOCIALE) - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

La Cooperativa opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale; favorisce e consolida la volontà di creare opportunità lavorative a carattere duraturo rivolte a persone segnate da percorsi difficili, di svantaggio e di emarginazione.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;
- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove per persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991, così come previsti dalle lettere A) e B) dell'art. 1 della Legge 381/91 e dall'art. 4, comma 1 del Regolamento n. 3 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Sicilia, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 1/2008 (D.G.R.L. 28.09.2009 n. VIII/10226).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa intende perseguire un orientamento operativo teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Scopo della cooperativa è quello di realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo di inclusione sociale, avvalendosi della rete dei servizi che, a vario titolo, gravitano intorno alle persone inserite. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della società, la continuità di occupazione, migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro a progetto. Analoghi

contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con soggetti non soci.

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'Art. 4 del presente Statuto, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e progetti finalizzati alla promozione umana e sociale e all'inclusione sociale dei cittadini e migranti, proponendosi il perseguimento per i propri soci, siano essi lavoratori, volontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori condizioni economiche, sociali, professionali, oltrechè l'espressione delle proprie potenzialità e sensibilità sociali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori e dell'attività lavorativa di persone svantaggiate volta al loro inserimento lavorativo. In conformità

dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività in ambito della lettera a) e pertanto nel campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e servizi sanitari ed educativi avvalendosi anche dell'attività lavorativa di persone svantaggiate.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991. Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel prosieguo di tale articolo.

In particolare in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto Terzi, e svolgere le seguenti attività:

Attività di tipo A:

- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori, etc.
- Gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, etc).
- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana.
- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici.

- Promozione di attività ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

- Realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove.

- Servizi di consulenza e tutela legale; di traduzione e interpretariato; di riabilitazione ed orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza.

- Servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione

degli stati di disagio e delle devianze minorili.

-Servizi di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; gestione attività di promozione socio-culturale nel territorio, di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio (adulti, minori, psichiatrici), case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari.

-Servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono

attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento.

-Attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi.

-Attività di promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso corsi di lingua italiana, lingua araba e altre lingue, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo.

-Attività di assistenza individuale di ordine sociale, infermieristico e sanitario a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.

-Attività di fund-raising, progettazione e co-progettazione in

partnerariato.

-Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili.

-Gestione di ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici.

-Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa dimora, vittime della tratta, etc.

-Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero.

-Gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno richiesta.

-Sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni.

-Gestire ed erogare servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopra elencate.

-Sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti pubblici

e privati affini.

Attività di tipo B:

In relazione all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 per lo svolgimento delle attività di cui ai seguenti punti:

- Organizzazione di squadre per la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi della normativa vigente, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento ed eventuale loro commercializzazione;

- Svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio per il recupero di abiti usati;

- Attività di riciclaggio, di ritiro capi di vestiario, telefonini, cartucce esauste delle stampanti, mobili e materiale vario usato;

- Autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei materiali sopra elencati;

- Attività di pulizie, disinfestazione e facchinaggio;

- Attività di consegne, ritiri a domicilio, trasporto e trasloco mobili;

- Attività di raccolta abiti e mobili usati;

- Commercializzazione articoli da arredo per la casa, ufficio,

etc;

-Istituzione centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;

-Commercializzazione di abiti usati e attività di produzione borse in pelle-tessuto, sartoria in genere;

-Attività di piccoli lavori e manutenzione, ristrutturazione edile, tinteggiature, posa pavimenti, impianti termici, elettrici, idraulici, fotovoltaici;

-Attività di manutenzione giardini, manutenzioni strade e cortili;

-Attività di manutenzione infissi, serramenti in legno, restauro, riparazione e decorazione mobili;

-Gestione di attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale, consumo critico;

-Gestione di attività che possano realizzare o promuovere un nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile (green-economy), della tutela dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili, etc;

-Commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non;

-Attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception;

-Pubblicazione riviste, libri e periodici e loro distribuzione

e commercializzazione;

-Organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee

nazionali ed internazionali;

-Gestione eventi musicali, teatrali, etc;

-Distribuzione volantini e materiale pubblicitario;

-Gestione magazzini;

-Gestione banche dati;

-Gestione centri ambiente;

-Gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse a
raso e coperte;

-Gestione di parchi pubblici e privati;

-Produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;

-Gestione mailing;

-Gestione circoli sociali e ricreativi;

-Gestione di ristoranti, bar, negozi;

-Produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere
direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per
conto terzi;

-Aziende in generale in proprietà o in affitto;

-Attività agricole, industriali, commerciali di conservazione e
trasformazione di prodotti propri o acquistati;

-Lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi;

-Attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei propri prodotti;

-Attività e servizi di accoglienza ricettivo-turistica finalizzata alla promozione del turismo culturale consapevole;

-Attività laboratoriali di artigianato e produzione di abiti e manufatti;

-Attività di trasporto sociale e turistico;

-Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare a Enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni per cui la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

-Aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o

indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza

dell'art. 12 Legge 127/71, dell'art. 11 Legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma; le attività finanziarie non possono essere prevalenti o nei confronti del pubblico;

5) la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. All'occorrenza, la Cooperativa potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale. Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nei limiti

e con i presupposti di legge.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; può anche assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società

La società può emettere strumenti finanziari nei limiti previsti dall'art. 2526 ultimo comma c.c. ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento del proprio oggetto, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La società può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del disposto dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III: SOCI

ART. 6 (SOCI COOPERATORI ORDINARI) - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;
- soggetti che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti

con l'attività economica della cooperativa, quali, a titolo di esempio, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ART. 7 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI) - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria particolare, in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei cooperatori ordinari.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 21 del presente statuto, anche in misura inferiore di quanto previsto per i soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non

possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti come componenti dell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale, quanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la stessa.
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario di detto inserimento; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;

- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti escluso il primo, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 (CONFERIMENTI E QUOTE)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e danno diritto all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al capitale dell'ente.

ART. 10 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società

in assenza di autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ART. 11 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 12 (DIRITTI DEI SOCI)

I soci possono esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 13 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di

morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 14 (RECESSO)

Il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge, è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,

può attivare la procedura arbitrale di cui all'art.37 dello statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ART. 15 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro

previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel regolamento;

- che si renda gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali;

- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

- che arrechi in qualunque modo gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 16 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota

assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 17 (DECESSO DEL SOCIO)

In caso di decesso del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti

successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

ART. 18 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI) - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15 - con esclusione del primo caso - oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Il socio che non fa più parte della cooperativa risponde verso di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 19 (ELEMENTI COSTITUTIVI) - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 20 (BILANCIO DI ESERCIZIO) - L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Amministratori e sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque

entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

- d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
- g) - ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei

ristorni.

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-*bis* del codice civile.

ART. 21 (RISTORNI) - L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni). Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

ART. 22 (ORGANI SOCIALI) - Sono organi sociali della cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Collegio sindacale (se obbligatorio o se nominato).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 (COMPETENZE - CONVOCAZIONE) - L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione mediante convocazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dall'articolo 2477, c.c.;
- le delibere sulle questioni gestionali riservate statutariamente alla sua competenza rimesse alla sua approvazione dall'organo amministrativo;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento anticipato della cooperativa e la proroga della sua durata;

- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, a mezzo di lettera raccomandata da inviare al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, e non oltre 30 (trenta) giorni da questa.

L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la società o in qualsiasi altro luogo, in Italia.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 24 (QUORUM) - L'assemblea è regolarmente riunita:

1. in prima convocazione, quando sia presente un numero di soci che rappresenta almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci;
2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte con

la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti specifici - scioglimento anticipato della Cooperativa, mutamento dell'oggetto sociale, trasformazione o fusione della società e trasferimento della sede legale all'estero - è subordinata all'approvazione (anche in seconda convocazione) con un numero di voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al recesso.

ART. 25 (VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA) - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; ai soci persone giuridiche potranno essere attribuiti più voti in assemblea, non oltre cinque, in relazione all'ammontare della rispettiva quota oppure al numero dei rappresentanti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 26 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

ART. 27 (AMMINISTRAZIONE) - La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da:

- un Amministratore unico;
- un Consiglio di Amministrazione;
- due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ai sensi degli artt. 2257 e 2258, c.c..

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo resterà in carica per il tempo che verrà stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

rappresentanza - con firma sociale - della Cooperativa e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quanto escluso per legge o per statuto.

In caso di assenza e/o di impedimento del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

L'amministratore unico, se nominato in alternativa al Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della cooperativa, resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, anche fino a revoca, e può essere rieletto.

ART. 28 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI) - Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Qualunque sia la sua composizione, l'organo amministrativo, ha il dovere di gestire la cooperativa, eseguendo i seguenti adempimenti:

- a) convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
- b) redigere il bilancio di esercizio;
- c) stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni richiesti dalle attività sociali e tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie

necessarie alla gestione della Cooperativa, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi ottenuti, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa la stipula di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti, deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative, conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facolta' attribuita all'organo amministrativo di nominare un direttore determinandone le funzioni e la retribuzione, assumere e licenziare il personale della societa', fissandone le mansioni e le retribuzioni, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi ottenuti, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa la stipula di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti

l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti, deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative, conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facolta' attribuita all'organo amministrativo di nominare un direttore determinandone le funzioni e la retribuzione, assumere e licenziare il personale della societa', fissandone le mansioni e le retribuzioni,

d) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;

e) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto;

f) redigere il Regolamento interno per i soci lavoratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.6 della legge n.142/2001 e successive modifiche.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure

ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 29 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI) - L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando

intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi,
se nominati.

ART. 30 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO) - In caso di mancanza
sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti
in carica devono ricorrere alla decisione dei soci, mediante
Assemblea ordinaria, per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di
tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve
essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il
quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,
l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto
a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla
sua sostituzione.

ART. 31 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI) - Spetta all'assemblea dei
soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri
del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito
il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il
compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari
compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 32 (RAPPRESENTANZA) - L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 33 (COLLEGIO SINDACALE) - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dell'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla assemblea dei soci. L'assemblea stessa nomina il presidente e fissa il compenso annuo.

Devono essere nominati con le stesse modalità due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 (SCIoglimento ANTICIPATO) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 35 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 36 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E

DEVOLUZIONE) - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 37 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e

all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, ai sensi degli articoli 34 e seguenti del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.

ART. 38 (RINVIO) - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Vincenzo Scianna - Claudia Di Marzo - Musso Maria Angela - Cristofaro Pierangela - Arnao Gaspare - La Mantia Giuseppe - Pesco Anna Maria - D'Angelo Antonino - Tutone Carmela - Impeduglia Maria Grazia - Dr. Michele Falletta Notaio.